

q *NIDO AZIENDALE “FIOR DI NIDO”*

INFORMAZIONI UTILI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL’AZIENDA ULSS 21

Per il personale dipendente che usufruisce del servizio del nido aziendale per i propri figli, sono previste, tra l’altro, le seguenti disposizioni:

Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151

“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”

CAPO VI – RIPOSI E PERMESSI

Art. 39 Riposi giornalieri della madre

- 1) il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
- 2) I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall’azienda.
- 3) **I periodi di riposo sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.**

Regolamento per la concessione dei permessi retribuiti al personale dipendente a tempo indeterminato (normativa contrattuale)

Art. 3 – Concessione permessi retribuiti

c) particolari motivi personali o familiari: fino alla concorrenza massima complessiva di tre giorni o 18 ore all’anno per la seguente casistica:

.....

Inserimento figlio/a all’asilo nido o scuola materna: tre giorni all’anno. La concessione è subordinata alla dichiarazione dell’istituto presso il quale il bambino viene inserito.